

C.I.P. VICENZA

Categoria : C.I.P.

Publicato da [ADMIN](#) in 3/6/2007

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

Operanti nella città e provincia di Vicenza

Il giorno 18 aprile 2002, in Vicenza

TRA

L'ASSVIGILANZA (Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata)

Rappresentata dall'Avv. Claudio Moro;

CONFCOMMERCIO (Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi) della Provincia di Vicenza.

Rappresentata dal Presidente Sergio Rebecca assistito dall'Avv. Andrea

Gallo e dal Dott. Francesco Dalla Pietra;

Gli Istituti:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI S.R.L.

Rappresentata dal Direttore Romano Finello, assistita dall'Avv. Giampiero Basile.

CIVIS FIDELIS S.R.L.

Rappresentata dal Geom. Domenico Costante e dal sig. Giovanni Dell'Andrea.

RANGERS S.R.L.

Rappresentata dal sig. Paolo Spollon, assistito dal Dott. Antonio Donazzolo e dal Rag. Francesco Piccoli.

BATTISTOLLI S.R.L.

Rappresentata dal sig. Paolo Spollon, assistito dal Dott. Antonio Donazzolo e dal Rag. Francesco Piccoli.

VICENZA SPED SICUREZZA VALORI S.R.L.

Rappresentata dall'Avv. Giampiero Basile.

NORTH EAST SERVICE S.R.L.

Rappresentata dall'Avv. Giampiero Basile.

LA VIGILE SAN MARCO

rappresentata dal titolare sig. Cesare Villa, assistita dall'Avv. Giampiero Basile.

E

Le OO.SS.

FILCAMS CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata dal
Segretario Generale provinciale Sergio Baù, dal Segretario Umberto Marin unitamente alle R.S.A.:
Mirko

Nani, Moreno Giaretton, Giacomino Ceolato, Lissa Giancarlo, Maurizio Lanza, Giuseppe Peluso,
Pierangelo

Calò, Mauro Galdi, Salvatore Torretta, Luciano Zandarin, Gianni Zandonà, Mirko Dell'Angelo,
Valerio

Marchesan, Antonino Russotti.

FISASCAT-CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
Servizi) rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Vaidanis Costantino, dal Segretario
Alfredo

Penzo unitamente alle R.S.A.: Antonio Punzi, Maurizio Pietrobelli, Barbiero, Boglia Giacomo.

UILTuCS-UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) rappresentata dalla Segretaria

Generale Provinciale Chisin Grazia unitamente alle R.S.A.: Palumbo Salvatore, Muoio Francis, Teuli Maurizio, Gualandi Romolo.

PREMESSA

Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l'impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei

livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

SI È STIPULATO

il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Vicenza

TITOLO 1

VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Vicenza, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui agli artt. 1 e 64 del vigente CCNL per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto per tutto il territorio della città e Provincia di Vicenza tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente.

Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali., fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.

Per quanto non previsto, dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal C.C.N.L. del settore.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L., in materia

d'informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle R.S.U. e R.S.A., semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:

- a. aspetti generali d'ordine strutturale ed istituzionale;
- b. prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
- c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
- d. ai dati relativi al Turn Over ed all'andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);
- e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti e avvicinamenti.
- f. verifica sull'applicazione del presente accordo.
- g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari

Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi e investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.

h. A tale scopo, su richiesta delle Segreterie provinciali di FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL e UILTUCS UIL le parti si incontreranno entro la fine di Settembre di ogni anno, l'incontro dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta d'incontro.

Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Veneto

Così come previsto dall'art. 11 del C.C.N.L le parti auspicano che venga istituito, nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l'ENTE BILATERALE REGIONALE VENETO, del settore.

Nel caso in cui entro il 31.12.02 l'ente Bilaterale Regionale non dovesse essere costituito le parti

concordano di incontrarsi per verificare l'opportunità di istituire l'Ente Bilaterale della provincia di

Vicenza.

Gli scopi dell'Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:

- Predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 25 del

C.C.N.L., individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di Vicenza.

In questo contesto gli Istituti di Vigilanza comunicheranno all'Ente Bilaterale eventuali assunzioni

in C.F.L.-, apprendistato, part time e tempo determinato.

- Attuare le intese sull'assistenza sanitaria integrativa a carattere regionale, come previsto dagli art.

12, 13 del C.C.N.L

TITOLO III

FORMAZIONE

Art. 5 Formazione

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto di promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d'ora, alcune linee guida in materia di

formazione ed aggiornamento professionale.

Pertanto, concordano quanto di seguito.

a. Entro e non oltre il 31.12.2002 verrà commissionato, a spese degli istituti di vigilanza, alle Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi.

b. I corsi di formazione saranno finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate, professionalità intermedie, professionalità atte ad agevolare l'inserimento e l'aggiornamento

professionale, conoscenza del C.C.N.L., del presente accordo e D.Lgs. 626/94.

c. c. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti e doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima

dell'assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell'assunzione

le stesse dovranno addestrarsi all'uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.

d. Dopo l'assunzione, previa una formazione pratica sull'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartite delle ore di addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al precedente punto a).

Qualora l'assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l'addestramento come sopra

precisato presso altro Istituto di vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall'attività addestrativa presso l'Azienda di nuova assunzione.

L'attività formativa di cui al presente punto d) è intesa retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.

Art. 6 Aggiornamento professionale

A cura dell'Istituto, le G.P.G. sono informate, mediante conferenze o moduli formativi predisposti

dalla Commissione Paritetica di cui al precedente art. 5 punto a) dell'eventuale sopravvenienza di

norme abrogative e/o sostitutive di precedenti disposizioni.

Ogni quattro mesi ciascuna guardia giurata effettua esercitazioni di tiro con arma in dotazione.

Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi (almeno 50 in ogni esercitazione) ed i risultati conseguiti.

La guardia giurata appone la propria firma nel libretto di tiro per ogni esercitazione svolta.

Le ore di partecipazione alle conferenze saranno retribuite, mentre le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, verranno forfettariamente retribuita in misura corrispondente ad 1 ora di normale retribuzione per ogni esercitazione. I lavoratori avranno l'obbligo a parteciparvi.

TITOLO IV

TUTELE E GARANZIE

Art. 7 Disposizioni

Per ogni servizio che espletano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall'Istituto di Vigilanza le

relative disposizioni scritte di carattere generico e specifico.

L'Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio.

Art. 8 Controllo

L'Istituto vigila sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle Guardie Particolari Giurate per

l'esecuzione dei singoli servizi, adottando i provvedimenti di competenza, segnalando la situazione

al Questore.

Art. 9 Assicurazione - Polizza Ass. Infortuni

Gli Istituti si impegnano ad elevare gli attuali massimali della polizza assicurativa per il personale del ruolo tecnico operativo, di cui all'art. 113 del C.C.N.L., fino a raggiungere importi non inferiori

ad un incremento del 20%; e ciò sia per il caso di morte quanto per il caso di inabilità permanente assoluta, con decorrenza non oltre il 1 luglio 2002.

Art. 10 Patente di Guida

Per i vigili ai quali venga sospesa o ritirata la patente di guida per fatti avvenuti durante il servizio, gli istituti valuteranno la possibilità di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni eventualmente compatibili, considerate le circostanze che hanno determinato il provvedimento di sospensione o revoca.

Art. 11 Cambio di appalto

Le parti convengono sulla opportunità dell'attivazione di iniziative che consentano di fornire adeguate e tempestive risposte alle esigenze del settore, in materia di cambio di appalto, che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro e riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del C.C.N.L., del presente integrativo territoriale e degli accordi aziendali.

A tale scopo le parti si impegnano ad esercitare iniziative, in tutto il territorio Vicentino, al fine di sollecitare l'autorità prefettizia, il Questore, la Provincia e gli Enti Pubblici affinché nei Bandi di

gara per gli appalti sia richiesta, dagli stessi Enti, l'applicazione ed il rispetto rigoroso del C.C.N.L.

e dell'Integrativo Territoriale del settore.

Pertanto al fine di divenire ad una normativa condivisa e regolatrice delle procedure del cambio appalto le parti concordano quanto segue:

gli Istituti di Vigilanza invieranno, alle segreterie provinciali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, tempestivamente e preventivamente, ove possibile, alla cessazione dell'appalto, comunicazioni relative agli appalti pubblici decaduti;

per quanto attiene agli appalti con soggetti privati, nei limiti della riservatezza, a discrezione degli Istituti di Vigilanza, questi seguiranno identica procedura prevista dal presente articolo, punto 1., fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 C.C.N.L.;

su richiesta delle Segreterie provinciali FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS gli Istituti di

Vigilanza incontreranno le OO.SS, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di incontro, per discutere eventuali problematiche che dovessero emergere.

Art. 12 Pari opportunità

Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, 125/91, raccomandazione CEE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi della città, è subordinato all'emanazione di

ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo non sono stati emanati dal legislatore.

Le parti intendono, visto quanto stabilito dall'art. 28 del C.C.N.L., l'adesione degli Istituti di

Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che verranno proposti alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo dal costituendo Ente Bilaterale Veneto e/o Vicentino, e le eventuali sperimentazione di nuovi schemi orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 Congedi parentali

Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L., al genitore che si astiene dal lavoro durante i primi 3 anni di vita per malattia del bambino, attestata da certificato medico specialistico del S.S.N., verranno concessi permessi per un massimo di 4 giorni

annui, retribuiti al 100% della normale retribuzione.

Art. 14 Ferie

Le ferie saranno godute nell'anno di maturazione e non potranno essere divise di massima in più di due periodi.

Il programma ferie sarà effettuato mediante la compilazione di uno stampato nel quale il lavoratore, entro il 28 febbraio di ogni anno, indicherà il periodo o i periodi in cui intende fruirle.

Sulla scorta di dette indicazioni, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l'Azienda e le

R.S.U. / R.S.A. predisporranno il piano di ferie entro il 31.12.2003 gli Istituti di Vigilanza evidenzieranno nei prospetti paga le ferie maturate, godute e residue, distinte dai permessi previsti dall'art.70.

Art. 15 Assistenza legale

Gli Istituti forniranno a proprie spese opportuna assistenza legale al vigile sottoposto a procedimento penale per fatti da questi compiuti in esecuzione di disposizioni di servizio e considereranno come orario di lavoro effettivo il tempo impiegato per le convocazioni presso l'avvocato, organi di polizia e giudiziaria.

Restano esclusi i casi in cui si determini una contrapposizione di interessi tra le parti, tale da rendere oggettivamente incompatibile la tutela di cui al presente articolo.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 16 Ticket

Con effetto 30 aprile 2002 viene soppressa l'indennità di mensa, di cui all'art. 16 del C.I.P.

17/02/93 che, pertanto, con tale data non verrà più erogata.

Con effetto 1 maggio 2002 a tutti i lavoratori sarà fornito un buono-pasto del valore di:

1 maggio 2002 1 maggio 2003 1 maggio 2004 1 maggio 2005

Euro 3,60 Euro 3,90 Euro 4,40 Euro 5,16

per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.

Il relativo valore non è da considerarsi utile ai fini della determinazione della

a base di computo di alcun istituto contrattuale e/o legale e dunque neppure del T.F.R..

Gli Istituti che già corrispondevano il Ticket sono tenuti, ove del caso, ad elevare il valore dello stesso unicamente per la parte differenziale tra quanto previsto, alle singole scadenze, dal presente accordo e quanto in meno eventualmente corrisposto. Resta inteso che per il personale in servizio alla data di stipula del presente accordo restano fermi i maggiori valori in atto del ticket quale trattamento di miglior favore ad personam.

Art 16 bis Indennità

Le indennità speciali in atto alla data del 8 maggio 2001 continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l'aggiunta degli adeguamenti stabiliti dallo stesso C.C.N.L.

Art. 17 Inquadramento G.P.G.

Fermo restando, nel resto, quanto previsto dall'articolo 29 C.C.N.L. 8/01/02, il vigile, all'atto

dell'assunzione, sarà inquadrato nel VI livello ma anche per i primi 12 mesi di servizio percepirà la

retribuzione del V livello.

Art. 18 Vestiario ed equipaggiamento

Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che all'atto dell'assunzione ad ogni Vigile, superato il periodo di prova, viene assegnato il vestiario come da

allegato di ogni singolo istituto.

Per ragioni di comprovata necessità, in relazione all'effettiva usura, la sostituzione dei capi di

vestiario, dovrà essere effettuata dall'azienda, senza tener conto dei limiti concordati.

Gli Istituti di Vigilanza, unitamente alle R.S.A., R.S.U. firmatari del presente accordo, potranno definire quantità e modalità, di vestiario, alternative a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 19 Armamento

Gli Istituti forniranno ai nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova, su richiesta degli stessi, un importo corrispondente al costo di mercato di una pistola Berretta 9 x 21.

Gli interessati restituiranno la predetta somma mediante trattenute mensili di eguale importo per 36 mesi.

Art. 20 Missione trasferta

Le parti ritenute opportune di una definizione convenzionale delle normali località di lavoro,

convengono quanto segue:

a. l'ambito territoriale entro cui si svolge l'attività degli Istituti è diviso in settori di raggio di

10 km, come da allegata piantina geografica, allegato B,;

b. b. ciascun lavoratore del ruolo Tecnico operativo, superato il periodo di prova sarà assegnato ad uno dei settori, il cui ambito comprenderà agli effetti contrattuali, i Comuni costituenti la normale località di lavoro;

c. fatto salvo quanto previsto dall'art.60 lettera d) del vigente C.C.N.L. è facoltà delle Aziende

di comandare il lavoratore a prestare temporaneamente servizio oltre la cinta del settore d'assegnazione. In tal caso, al lavoratore che faccia uso di mezzo proprio e sempre che con ciò non venga ad essere favorito da un avvicendamento, competerà un'indennità di trasferta pari al costo di 1/5 di litro di benzina verde per chilometro, per il maggior percorso a partire dalla circonferenza del settore di appartenenza.

d. Qualora, per esigenze di servizio il lavoratore venga comandato a prestare servizio con auto aziendale in un settore diverso da quello di assegnazione, allo stesso, sempre che non sia con ciò favorito da un avvicendamento, competerà a titolo di trasferta un'indennità pari al costo di

1/10 di litro di benzina verde per chilometro per il maggior percorso a partire dalla circonferenza del settore di appartenenza, resta inteso, fra le parti, che qualora si rendesse necessaria l'assegnazione ad un servizio diverso da quello di originaria assegnazione, per esigenze tecnico organizzative, ed il lavoratore con ciò venisse ad essere favorito da un avvicendamento, la normale località di lavoro sarà costituita agli effetti del presente articolo dal nuovo settore di assegnazione ed al lavoratore non competerà alcuna indennità di trasferta. Sarà cura dell'Istituto comunicare formalmente e con congruo anticipo, al lavoratore, l'assegnazione ad una nuova località;

e. I firmatari del presente accordo si dichiarano disponibili ad esaminare e definire eventuali miglioramenti e/o migliorie di cui al punto a).

Art. 21 Una tantum

Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le Parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente accordo, in relazione al periodo 1° maggio 2000

alla data odierna, gli istituti, con esclusione della NES, LA VIGILE SAN MARCO, erogheranno un importo "UNA TANTUM" di complessivi € 413,17.

Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità:

quanto a € 206,58 con la busta paga del mese di aprile 2003;

quanto a € 206,58 con la busta paga del mese di aprile 2004.

In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° maggio 2000 e 30 aprile 2002, l'importo

di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità.

Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a

norma di Legge e di Contratto.

Ai fini dell'erogazione degli importi "UNA TANTUM" di cui sopra, viene considerato mese intero

la frazione pari o superiore a 15 giorni.

Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Qualora intervenga frattanto la risoluzione del rapporto di lavoro, ai lavoratori in questione, verrà erogato nell'ultima mensilità l'importo di una

tantum maturato, calcolato con i criteri di cui sopra.

TITOLO VI

DISTRIBUZIONE CONTRATTO

Art. 22

Le parti concordano altresì che, a cura degli Istituti di Vigilanza, verrà stampato il presente accordo per un numero di copie pari a n° 2000, i cui costi saranno ripartiti tra gli istituti, il 50% delle stesse saranno consegnate alle segreterie provinciali di FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL UILTUCS

UIL.

Gli Istituti di Vigilanza consegneranno ad ogni Lavoratore assunto copia del presente contratto integrativo provinciale.

TITOLO VII

VIGENZA CONTRATTUALE

Art. 23

Il presente C.I.P., stipulato in Vicenza il 18 aprile 2002, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01.05.2002 e scadrà il 30.09.2005 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993.

Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 10 del vigente C.C.N.L.

In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi prima della scadenza stessa.

Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.

DICHIARAZIONE VERBALE

Le parti si impegnano ad incontrarsi nell'arco dei prossimi due anni al fine di individuare criteri, indicatori e parametri per l'istituzione di un sistema di premiazione conforme a quello previsto dal

protocollo 23 luglio 1993, che troverà applicazione nel prossimo incontro contrattuale tra le parti firmatarie del presente CIP.

TITOLO VIII

OBBLIGHI

Art. 24 formalità

Le parti si impegnano a depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro, INPS - INAIL il presente contratto integrativo provinciale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO
PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DELLA
VIGILANZA PRIVATA

Le parti sottoscritte, in relazione a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale, del quale il presente protocollo costituisce parte integrante, convengono quanto segue:

1.1. CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per gli Istituti di vigilanza associati a Confcommercio di Vicenza, in riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL nazionale e di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura Civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del Contratto per dipendenti da istituti di vigilanza privata, è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, da esperirsi, nella Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie, costituita presso l'Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Vicenza, costituito tra l'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della

provincia di Vicenza, firmataria del presente accordo e le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL,

1.2 COLLEGIO ARBITRALE

Confermando la validità dell'arbitrato come strumento alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria,

le parti concordano che competente a risolvere le controversie qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o di cui al precedente articolo non riesca o sia decorso il termine previsto

per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, sia il Collegio Arbitrale per la provincia di Vicenza istituito presso l'Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Vicenza;

1.3 CONTATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le parti, viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro, nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani negli Istituti del settore della vigilanza, ribadiscono il contenuto dell'accordo sindacale territoriale siglato il 15 dicembre 1991 in materia tra CONFCOMMERCIO E OO.SS; le Parti ritenendo tale strumento utile allo sviluppo del mercato del lavoro, convengono che i progetti relativi ai giovani da assumere con contratto di formazione lavoro, presso le aziende del settore, saranno sottoposti all'approvazione dell'Ente Bilaterale settore

terziario della provincia di Vicenza e saranno conformi a quanto previsto in materia dall'art. 47 del

CCNL;

Vicenza 18 aprile 2002

ASSVIGILANZA _____ FILCAMS CGIL

CONFCOMMERCIO _____ FISASCAT

CISL _____

RANGERS SRL _____ UILTuCS

UIL _____

BATTISTOLLI SRL _____

CIVIS FIDELIS SRL _____

ANCR SRL _____

VICENZA SPED SICUREZZA VALORI S.R.L. _____

NORTH EAST SERVICE S.R.L. _____

LA VIGILE SAN MARCO _____